



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 22 ottobre 2018

Osservazioni al DCO 462/2018/R/gas "Orientamenti in tema di approvvigionamento e gestione del delta in-out delle reti di distribuzione e delle partite fisiche per il funzionamento della rete di trasporto"

Osservazioni di carattere generale

Vorremmo innanzitutto segnalare come lungo tutto il Documento di Consultazione 462/2018/R/gas, il termine "delta¹⁰" corrisponderebbe in realtà al termine Δk ex art. 12 del TISG: riteniamo opportuno fare questa precisazione in quanto, sempre all'interno del TISG, all'art. 15 verrebbe definito il termine delta¹⁰ con un diverso significato.

Ciò premesso, accogliamo con favore la pubblicazione di questo ulteriore Documento di Consultazione che introduce le necessarie modifiche alla regolazione delle partite fisiche ed economiche relative al servizio di bilanciamento a completamento della riforma del settlement gas con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina e rendere maggiormente trasparente l'intero sistema gas. A tal proposito auspicheremmo l'organizzazione di incontri, anche con gli operatori infrastrutturali, volti ad approfondire l'implementazione delle prospettate riforme.

In merito alle tempistiche di implementazione della nuova disciplina, concordiamo con l'avvio a regime previsto per il 1° gennaio 2020, e comunque in concomitanza con le novità già introdotte alla disciplina del settlement a regime con Delibera 72/2018/R/gas. Riteniamo ad ogni modo fondamentale che la data di partenza del nuovo design del settlement sia definita con sufficiente anticipo, al fine di garantire a tutti i soggetti della filiera un adeguato periodo di apprendimento delle nuove regole e permettere loro di adattare opportunamente le proprie procedure interne e i propri sistemi informativi con congruo anticipo.

Auspicheremmo inoltre che, nell'arco temporale previsto per l'avvio del settlement a regime, possa avvenire la completa ed efficiente implementazione del SII nel settore del gas, anche in



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

considerazione del ruolo chiave che questo ricopre per il completamento di tutta la riforma del settlement.

Con riferimento alle prestazioni di stoccaggio non più nella disponibilità del RdB, concordiamo nel rinviare quanto prima la trattazione dell'argomento per ulteriori approfondimenti, mediante l'istituzione di un apposito tavolo di confronto sul tema stoccaggio. Riteniamo infatti che la decisione finale sull'utilizzo dello stoccaggio ad oggi riservato al RdB per il bilanciamento operativo della rete meriti una successiva consultazione, finalizzata a individuare il criterio di allocazione più corretto per tale risorsa ad elevata flessibilità.

Ci sembra infine propedeutico allo sviluppo delle prospettate riforme regolatorie l'avvio in futuro di procedimenti che individuino meccanismi di incentivazione dei distributori volti a minimizzare le differenze fra gas immesso e prelevato nelle reti di distribuzione.

Osservazioni di carattere puntuale

S1. Ulteriore evoluzione della regolazione

Condividiamo le semplificazioni prospettate in merito all'approvvigionamento - in capo al RdB, nell'ambito dei mercati centralizzati gestiti dal GME - dei quantitativi corrispondenti agli autoconsumi, alle perdite di rete e al GNC; riteniamo inoltre che il superamento degli attuali criteri di ripartizione pro-quota del delta¹⁰ consentirebbe una gestione più efficiente e trasparente dell'intero mercato di bilanciamento.

Le modifiche e/o integrazioni al vigente Codice di Rete di Snam, come prospettate nel DCO in oggetto, ci sembrano coerenti con le implementazioni previste dalla Delibera 72/2018/R/gas. Riteniamo tuttavia opportuno che vengano forniti dei chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- in virtù dell'eliminazione dall'equazione di bilancio del trasportatore del termine S_N^T , vorremmo che fosse chiarito come verrà definito il termine S_T^{op} , che oggi rappresenta la differenza tra la quantità di energia complessivamente erogata/iniettata dall'hub stoccaggio e l'energia complessivamente programmata dagli utenti e da Snam presso il medesimo hub. Tale chiarimento sarebbe opportuno anche in considerazione del fatto che il termine S_T^{op} concorre alla definizione di un importante incentivo per l'RdB: $p_3 = [S_T^{op} + LP^d - LP^e]$;
- riguardo alla specifica proposta avanzata per l'indicatore p_4 , vorremmo che si chiarisse come verrebbero valorizzati tutti i termini che lo compongono.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Con riferimento alle modifiche ai meccanismi di incentivazione, condividiamo la volontà dell'Autorità di distinguere le attività del RdB dedicate alla gestione del bilanciamento fisico giornaliero (in qualità di RdB) dalle attività di approvvigionamento dei volumi per il funzionamento del sistema (termine ψ), anche in virtù del fatto che queste ultime non sono determinanti per la formazione dei prezzi marginali di sbilanciamento.

Riteniamo tuttavia che l'implementazione di un nuovo indicatore di prestazione (p_4) che misuri la qualità dell'attività di approvvigionamento possa essere valutata in un secondo momento, quando la riforma del settlement sarà effettivamente avviata e consolidata, anche per non creare interferenze con gli altri incentivi già previsti per l'attività del RdB.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione, siamo d'accordo con la proposta di prevedere l'obbligo di pubblicazione dei singoli elementi che costituiscono il termine ψ , con successivi aggiornamenti nel corso del giorno gas, e auspichiamo che la pubblicazione di tali informazioni a cura del RdB sia immediatamente fruibile dall'utente e in formato facilmente leggibile.

Concordiamo di avere per il delta¹⁰ un dettaglio giornaliero per ReMi, in modo da gestire con la massima trasparenza il settlement gas a regime e l'approvvigionamento a mercato coperto dal CRVST.

In merito ad ulteriori evoluzioni della regolazione auspichiamo che:

- gli obblighi informativi giornalieri previsti per Snam Rete Gas vengano estesi al prezzo, oltre che ai volumi di C, PE e GNC (par.3.41);
- in futuro Snam Rete Gas faccia da collettore e pubblici sul proprio sito i bilanci provvisori delle altre imprese di trasporto per garantire la massima trasparenza.

S2. Il bilancio provvisorio

In generale riteniamo che i criteri per il calcolo dei bilanci provvisori debbano essere opportunamente adeguati al fine di renderli coerenti con il futuro assetto a regime del settlement, superando pertanto le disposizioni vigenti ex Delibera 619/2013/R/gas. In questo modo, inoltre, le modifiche introdotte concorrerebbero a una determinazione più corretta degli importi da garantire in capo agli UdB.

Tuttavia, in coerenza con quanto previsto nelle sessioni di bilanciamento per i PdR con frequenza di lettura inferiore alla mensile, riteniamo che anche per i PdR che vengono letti con frequenza mensile o con dettaglio giornaliero, nella definizione dei bilanci provvisori degli UdB



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

debba essere mantenuta la distinzione tra termini previsivi e consuntivi. In particolare, ci riferiamo alla distinzione tra:

- partite fisiche “stimate” ($P_{REMI,UdB,k}$), determinate dal RdB considerando il termine W_{kr} determinato e pubblicato dal Snam Rete Gas entro le ore 11:00 del giorno gas di competenza;
- partite fisiche “effettive” ($C_{REMI,UdB,k}$), determinate dal RdB considerando il termine W_{kr} determinato e pubblicato da Snam Rete Gas entro le ore 18:00 del giorno successivo al giorno gas di competenza.

Sul tema della determinazione dei prelievi, auspichiamo l'avvio dei procedimenti previsti ai sensi della Delibera 72/2018/R/gas, relativamente:

- a un apposito studio per definire la metodologia di determinazione del W_{kr} a regime;
- alla verifica degli attuali profili di prelievo standard finalizzata a una loro opportuna revisione, al più tardi a decorrere dal 1° ottobre 2019.

S3. Aspetti implementativi e tempistiche

Come richiamato nelle premesse generali, concordiamo con quanto proposto solo a valle del corretto recepimento di tutta la riforma del settlement e della completa implementazione del SII nel settore del gas. Auspichiamo infine che la delibera di approvazione della disciplina sia pubblicata con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla data di entrata in vigore: tale tempistica garantirebbe agli utenti del trasporto di poter aggiornare i loro sistemi e pianificare il relativo budget.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi